



STUDIO LEGALE

AVV. PAOLA MADDALENA FERRARI & PARTNERS

GENTILISSIMI, VI INOLTRO GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI. SONO MANTENUTE IN CALCE, PER COMODITÀ DI REPERIMENTO AL BISOGNO, LE UTILITÀ PER AGEVOLARE LA POPOLAZIONE ED I VOSTRI PAZIENTI ALLA COMPrensIONE DEL RISCHIO. CLICCANDO SUL LINK IN BLU È POSSIBILE SCARICARE IL DOCUMENTO SEGNALATO.

NEWS

INAIL – INFORTUNIO LAVORO COVID-19

Dopo la qualificazione come infortunio sul lavoro degli operatori sanitari ([circolare 17 marzo – medici ed infermieri](#)), l'Inail è intervenuto per chiarire l'ambito di copertura anche per gli altri lavoratori ([circolare 13 del 3/04/2020](#) – lavoratori di altri servizi)

Classe: malattie infettive e parassitarie

Destinatari:

- operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico.

Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus.

Lavoratori con una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza.

In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: **lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc.** Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari.

In altri casi andrà dimostrata l'occasione del lavoro.

Essa comprende tutte le condizioni temporali, topografiche e ambientali in cui l'attività produttiva si svolge e nelle quali è imminente il rischio di danno per il lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo e sia che dipenda da situazioni proprie e ineludibili del lavoratore.

RUOLO DEL MEDICO CERTIFICATORE

il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente la prescritta certificazione medica (prevista dall'articolo 53, commi 8, 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) all'Inail, che prende in carico e assicura la relativa tutela all'infortunato, ai sensi delle vigenti disposizioni, al pari di qualsiasi altro infortunio. Il certificato medico dovrà essere redatto secondo i criteri di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, e quindi riportare i dati anagrafici completi del lavoratore, quelli del datore di lavoro, la data dell'evento/contagio, la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio da virus ovvero la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore sempre legata all'accertamento dell'avvenuto contagio e, in particolare per le fattispecie per le quali non opera la presunzione semplice dell'avvenuto contagio in relazione al rischio professionale specifico, le cause e circostanze, la natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate.

Si rappresenta l'importanza di acquisire la certificazione dell'avvenuto contagio, in quanto solo al ricorrere di tale elemento, assieme all'altro requisito dell'occasione di lavoro, si perfeziona la fattispecie della malattia-infortunio e, quindi, con il conseguente obbligo dell'invio del certificato di infortunio è possibile operare la tutela Inail.

Ai fini della certificazione dell'avvenuto contagio si ritiene valida qualsiasi documentazione clinico-strumentale in grado di attestare, in base alle conoscenze scientifiche, il contagio stesso.

Resta fermo, inoltre l'obbligo da parte del medico certificatore di trasmettere telematicamente all'Istituto il certificato medico di infortunio. In proposito, si segnala l'opportunità di valutare in favore dell'infortunato alla luce della situazione emergenziale, sia la redazione della predetta certificazione, sia le modalità di trasmissione, avendo cura principalmente di accertarne la provenienza.

Allo stesso modo, è opportuno adottare ogni misura proattiva per l'acquisizione delle denunce da parte dei datori di lavoro, con l'eventuale documentazione sanitaria allegata, evitando comportamenti improntati al rigore letterale delle disposizioni normative.

OBBLIGO DI DENUNCIA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO

In proposito i datori di lavoro pubblico o privato assicurati all'Inail, debbono continuare ad assolvere all'obbligo di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia/comunicazione d'infortunio ai sensi dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 11247 e successive modificazioni.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella compilazione della denuncia di infortunio per quanto riguarda la valorizzazione dei campi relativi alla data evento, alla data abbandono lavoro e alla data di conoscenza dei riferimenti della

certificazione medica attestante l'avvenuto contagio, cioè ai dati necessari per assolvere l'adempimento dell'obbligo correlato al predetto articolo 53.

Si sottolinea, in proposito che solo dalla conoscenza positiva, da parte del datore di lavoro, dell'avvenuto contagio decorrono i termini per la trasmissione telematica della denuncia all'Istituto.

ARRANGIARSI NELL'EPOCA DEL CORONAVIRUS

Le mascherine non si trovano.

Medici e popolazione ne sono sprovvisti.

Il dottor Jerome Adams, dell'esercito americano, condivide i modi per creare la propria copertura del viso in pochi semplici passaggi utilizzando una maglietta di cotone:

<https://youtu.be/tPx1yqvJgf4>

Per i più intraprendenti, ecco i cartamodelli delle mascherine prodotti dal governo degli Stati Uniti.

<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/DIY-cloth-face-covering-instructions.pdf>

I QUESITI SUL TEMA INFORTUNIO SUO LAVORO

IL QUESITO – con indicazione operativa

Un paziente, militare in servizio attivo, ha sintomi compatibili con Covid 19- Ho chiesto inutilmente il tampone. Cosa devo fare?

Ogni caso di paziente con sintomatologia sospetta deve essere notificato all'Ats di competenza.

Attivare sempre la procedura di richiesta del tampone anche nel caso di insorgenza dei sintomi da almeno 24 ore:

Nel caso in cui, per attività specifica ad alta intensità di contatti, il paziente può avere avuto contatti con molte persone (es. militare, carabiniere, vigile urbano, cassiera supermercato ecc.), nel caso di non immediata presa in carico si consiglia di inviare all'Ats di competenza una pec con il seguente testo:

" con la presente si informa che il signor....., dipendente pressoluogo a grande contatto con il pubblico, ha sintomi compatibili con Covid 19- Ho richiesto la presa in carico in data.....ma ad oggi non ho avuto risposta. Ai fini della tutela della collettività si chiede l'immediata presa in carico e valutazione clinica. Distinti saluti - Cognome e nome."

UTILITA'

- Modulo autocertificazione- ultimo modello
<https://www.interno.gov.it/it/notizie/aggiornato-modulo-lautodichiarazione>
-

- [Disabili e permesso per i genitori: scarica il link - messaggio inps 20-03-2020 Messaggio n. 1281](#)
- [fascicolo sanitario lombardia il link per scaricare le app](#)
- [ricette sullo smartphone e fascicolo sanitario - cartello per lo studio medico e scheda formativa](#)
- [popolazione straniera](#) – video dall'associazione Camera a Sud di Lecce con i mediatori linguistici culturali del progetto: [Arabo](#); [Wolof](#); [Pasthu](#); [Inglese](#); [Francese](#); [Bambara](#) [Coronavirus cartelli plurilingue](#) (arabo, cinese, francese, russo, rumeno, spagnolo)
- [Raccomandazioni ISS per la pulizia degli ambienti chiusi ed ambienti lavoro sanitari - il poster](#)

Informativa al trattamento dei dati personali resa ai sensi degli art. 13-14 del Reg. (UE) 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation) e dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy)-

Lei riceve la presente comunicazione per essere e/o essere stato cliente dello Studio oppure per essere entrato in contatto volontariamente con lo Studio Legale.

I dati trattati sono il suo cognome, nome ed indirizzo mail.

Titolare del trattamento è avv. Paola Maddalena Ferrari via G. Carducci, 1 – 20060 Cassina de Pecchi – tel 02 9522003 – info@studiolegaleferrari.it

Nel caso in cui questo strumento non le sia gradito, può chiederne la cancellazione rispondendo a questa mail con il testo: **CANCELLATEMI DAL SERVIZIO NEWSLETTER.**